

Sent. 1/25 del 3/1/25
Rep 4/25 del 3/1/25



TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE

Il Giudice dr.ssa Loredana Ferrara,

nel procedimento per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII iscritto al n. 363/2024 del ruolo dei procedimenti unitari presentato da:

[redacted] vi residente all [redacted]

[redacted], per il tramite dell'OCC Presidium Debitores - Napoli, con il nominato gestore della [redacted]

letti gli atti e i documenti del procedimento;
richiamati i precedenti decreti;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10.12.2024;
letto l'art. 70 CCII;
pronuncia la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato in data 18.6.2024 [redacted] ha proposto domanda di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Il piano da ultimo modificato, depositato in data 11.11.2024, a fronte di debiti pari ad € 59.287,31 (di cui € 10.574,59 in prededuzione, € 30.549,38 in privilegio ed € 18.163,4 in chirografo), prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili, il pagamento dell'80% dei crediti privilegiati e il pagamento del 15% dei crediti chirografari in un arco temporale di 11 anni e 10 mesi con n. 116 rate mensili di € 300,00 mediante la quota parte della pensione della ricorrente, vedova, non assorbita dalle spese del proprio mantenimento e la contribuzione del figlio, [redacted] che ha assunto il relativo impegno (cfr. doc. depositato in data 11.11.2024) attesa la insufficienza dei redditi della madre (titolare di una pensione di reversibilità di circa € 660,00 al mese).

Il decreto di fissazione dell'udienza di omologa, la proposta ed il piano -come modificati a seguito del decreto di questo Giudice del 28.10.2024 - sono stati ritualmente comunicati a tutti i creditori.

L'OCC ha depositato in data 9.12.2024 la relazione di cui al sesto comma dell'art. 70 CCII, nella quale ha dato atto che sono state reiterate le osservazioni al piano (già formulate nei confronti della precedente versione) da parte di [redacted] quale procuratrice speciale di [redacted] srl. In particolare [redacted] spa contestava l'esistenza della condizione soggettiva ostativa della colpa grave, per avere la ricorrente determinato il sovraindebitamento attraverso la reiterata contrazione di finanziamenti senza valutare diligentemente la capacità di farvi fronte e in assenza di eventi sopravvenuti ed imprevedibili tali da giustificare l'inadempimento. Inoltre individuava gli estremi della malafede o della colpa grave, tali da rendere inammissibile l'accesso alla procedura,

...s.p.a., che, in virtù della cessione perfezionatasi, non è pignorabile ex art. 69, comma 3, del D.P.R. n. 180/1950. (...) Con la conseguenza quindi della indiscutibile convenienza per i creditori di potersi soddisfare sull'intero patrimonio in caso di liquidazione dello stesso senza subire la falcidia prevista nel concordato e comunque mettendo a disposizione della procedura i redditi della Sig.ra [redacted] per un tempo superiore".

Chiedeva pertanto dichiararsi l'inammissibilità della proposta.

Tanto premesso, deve innanzitutto rilevarsi come [redacted] spa non ha provveduto, al momento della concessione del finanziamento, alla corretta verifica del merito creditizio del debitore che, alla luce del rapporto rata/reddito disponibile con riferimento alla data del finanziamento concesso (15.10.2019) - rapporto illustrato nella relazione dell'OCC del - risultava decisamente inadeguato ai sensi del d.lgs. n. 385/93.

Non può non essere stigmatizzata la condotta tenuta dal soggetto finanziatore nel momento in cui ha erogato il denaro al debitore, non risultando compiuta dallo stesso quella verifica sulle condizioni del debitore onde evitare che la conclusione del contratto di credito potesse determinare la situazione di indebitamento o fosse comunque in grado di aggravarla.

Il creditore non ha valutato attentamente il merito creditizio del debitore posto che, al momento dell'erogazione del finanziamento, la pensione di reversibilità della debitrice era gravata non solo dal precedente finanziamento con cessione del quinto della pensione che si andava ad estinguere, ma anche da un precedente mutuo ipotecario, circostanza che l'intermediario avrebbe potuto conoscere - indipendentemente dalle informazioni rese dal cliente - con la semplice interrogazione dei sistemi di informazione creditizia.

Il CCII, all'art. 69, comma 2, sanziona con la esclusione dalla possibilità di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta, *"Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"*.

Ritiene questo Giudice che, ai fini dell'esclusione della facoltà di opporsi all'omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la valutazione del merito creditizio richiesta dall'art. 124-bis TUB deve ritenersi non correttamente svolta ove l'ente finanziario, all'atto dell'erogazione del credito, si sia limitato ad acquisire informazioni dal debitore senza provvedere alla consultazione delle relative banche dati a disposizione. Lo stato di crisi finanziaria ed economica del debitore, e quindi, lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, è una situazione conoscibile dagli istituti finanziari. Infatti, l'iscrizione in banca dati pubblica CRIF avviene sulla base di una convenzione tra la stessa banca dati e gli istituti finanziari che prevede sia la comunicazione che la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124-bis del Testo Unico Bancario. Nella fattispecie, quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il merito creditizio previsto dall'art. 124-bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, dispone *"Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni*

adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente".

Pur a fronte delle inesatte e/o false informazioni rese dal richiedente in sede di istruttoria, costituisce sicuro elemento scriminante nel caso di specie la non corretta valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore, atteso che a quella data alcun finanziamento avrebbe potuto essere accordato, essendo la ricorrente priva di un reddito idoneo a far fronte al pagamento delle rate, come analiticamente chiarito nel prospetto allegato alla relazione del gestore.

Il grado di colpa del consumatore, da valutarsi ai fini dell'accesso alla procedura, è inversamente proporzionale a quello imputabile al creditore nella valutazione del merito creditizio, essendo quest'ultimo tenuto a compiere con diligenza i controlli previsti dall'art. 124-bis TUB., al fine di assolvere al dovere di erogare il credito con prudenza (c.d. prestito responsabile) senza esporre il cliente al rischio di insolvenza (cfr. Trib. Tempio Pausania 3.2.2023; Trib. Santa Maria Capua Vetere 2.4.2022; Trib. Rimini 1.3.2019). Da ciò discende quale logico corollario che il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124-bis TUB è riconducibile eziologicamente anche al comportamento tenuto dall'intermediario finanziario che, in coerenza con la ratio della predetta norma, deve, in base alle informazioni di cui può disporre, negare il finanziamento nel caso in cui manchino i presupposti o i fondamenti economico finanziari.

Il finanziatore, soggetto professionale, operando prudenzialmente e con la diligenza richiesta per legge, non dovrebbe concedere credito ad una persona già fortemente indebitata e verosimilmente già segnalata presso le banche dati creditizie.

Il controllo imposto dalla legge assolve alla doppia funzione di tutela del creditore erogante e del privato finanziato e si inserisce nel più generico rispetto dei principi codicistici di buona fede, diligenza e correttezza del creditore.

Si condivide, pertanto, quanto affermato dal Tribunale di Torino con la sentenza del 13 giugno 2023, secondo cui l'accertamento del requisito soggettivo e del grado di colpa nell'indebitamento del debitore per l'accesso alla ristrutturazione del consumatore ex art. 67 CCII, *"non può prescindere dalla considerazione del comportamento del finanziatore, nella specie rappresentato da un soggetto professionale, altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore. [...] Ne consegue che il concorso determinante del finanziatore nella causazione dello stato di sovraindebitamento, avendo il primo concesso il credito in un momento in cui l'ordinaria diligenza, secondo i parametri professionali, lo avrebbe sconsigliato, riduce a lieve il livello di eventuale colpa del debitore che per il detto finanziamento aveva fatto istanza"*.

In definitiva il finanziatore deve svolgere un'adeguata istruttoria non essendo sufficienti le informazioni rese dal cliente in fase precontrattuale.

L'intermediario è soggetto da cui l'ordinamento si attende una diligenza qualificata, una particolare attenzione verso la concessione del credito.

Quando questa diligenza manchi, allora la eventuale colpa del debitore richiedente si riduce a lieve, colpa lieve che, in quanto tale, non incide sulla prosecuzione del piano.

Ne deriva, pertanto, l'inammissibilità dell'opposizione proposta da [redacted] spa e la conseguente inammissibilità della valutazione dell'eventuale trattamento deteriore del suo credito rispetto all'alternativa liquidatoria.

Tra l'altro, posto che l'unica alternativa da porre in comparazione con la proposta del consumatore è quella della liquidazione controllata, non è corretta l'affermazione del creditore secondo cui nell'alternativa liquidatoria il suo credito sarebbe maggiormente soddisfatto. Infatti la cessione del quinto, in caso di apertura della liquidazione controllata, non è opponibile alla procedura con la conseguenza che il debitore sovraindebitato non sarà più soggetto alle trattenute del quinto sullo stipendio. La procedura di liquidazione controllata ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con la sua apertura, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della *par condicio creditorum*, e, pertanto, cessata l'operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore dell'istituto di credito.

Quanto al comportamento del debitore e alle ragioni di inammissibilità della proposta e del piano fatti valere dall'opponente sotto il profilo della mancanza dei requisiti di "meritevolezza" del debitore che non parrebbero essere precluse ex art. 69, comma 2, CCII al creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di sovraindebitamento o il suo aggravamento, e che comunque costituiscono oggetto della valutazione del Giudice in sede di omologa, deve innanzitutto evidenziarsi la necessità di operare l'accertamento in base ai mutati principi stabiliti dal Codice della Crisi che non richiede più la prova, da parte del debitore, della sua meritevolezza, ma l'assenza di condizioni ostative ex art. 69, comma 1, CCI, ovvero la frode o la condotta dolosa o gravemente colpevole del debitore.

Nell'attuale assetto delineato dal CCII, come attentamente osservato dal Tribunale di Avellino nella sentenza dell'11.4.2023, l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è consentito non solo ai consumatori che abbiano prudentemente e diligentemente assunto le proprie obbligazioni avendo correttamente valutato la propria capacità di adempiere, salvo poi trovarsi nell'impossibilità di pagare per vicende sopravvenute e imprevedibili (c.d. *shock* esogeno), ma anche a coloro che, al contrario, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati tuttavia spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiano del tutto privi di giustificazione razionale, i quali devono essere valutati comparando tale condotta non già con quella dell'uomo avveduto e prudente, bensì con quella dell'uomo di minima diligenza, in quanto la legge individua quale condizione ostativa la sola "colpa grave".

Nel caso che ci occupa il sovraindebitamento dell'istante è ricollegabile all'acquisto della casa di abitazione e alla necessità di affrontare bisogni della vita quotidiana e di supportare economicamente i propri figli, non già a spese voluttuarie, e, comunque, non "impedito" dai soggetti finanziatori.

Occorre poi evidenziare, da una parte, come non risulta operata alcuna osservazione o contestazione ex art. 70 CCII da parte del creditore ipotecario [redacted] spa sia con riferimento alla falcidia del proprio credito che al pagamento dilazionato (con il riconoscimento degli interessi), dall'altra come il creditore [redacted] all'udienza del 10.12.2024 non si è opposto all'omologa del piano come da ultimo modificato. Pertanto, valutata la fattibilità del piano, nulla osta alla sua omologa anche in

presenza di dilazioni nel pagamento oltre i 2 anni. Del resto l'immobile su cui grava l'iscrizione ipotecaria, classificato come di edilizia economica e popolare, è stato stimato in sede esecutiva in € 23.000,00, cosicchè la somma offerta in pagamento al creditore ipotecario di circa € 18.000,00, seppur dilazionata, non appare incongrua ove si tenga conto dei costi, dei tempi e dell'alea di un effettivo realizzo insite nelle procedure di vendita.

Per tutte le suesposte valutazioni, anche in ordine all'inammissibilità delle osservazioni formulate da [redacted] spa sulla convenienza della proposta, ed alla assenza di colpa grave in capo al debitore, l'opposizione proposta deve essere respinta e il piano omologato.

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da [redacted] e dichiara chiusa la procedura;

manda al gestore della crisi di:

vigilare sull'esatto adempimento del piano, riferendo immediatamente al giudice delegato in caso di atti e circostanze che ne impediscano l'attuazione, specificando se vi siano le condizioni per la modifica dello stesso, nonché in ogni caso con cadenza semestrale mediante apposita relazione di riepilogo da comunicare anche ai creditori;

trasmettere urgente informativa al giudice delegato in presenza di ogni altra circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII, ovvero quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

verificare che non siano compiuti pagamenti e atti di disposizione in violazione del piano;

provvedere ad aprire un conto della procedura;

accantonare sul medesimo conto le somme destinate al pagamento del compenso del gestore della crisi affinché possano essere svincolate mediante riconoscimento di periodici acconti, salva la liquidazione del saldo finale ai sensi dell'art. 71, comma 4, CCII;

depositare una relazione finale alla scadenza del termine di esecuzione del piano unitamente al proprio rendiconto della gestione, specificando se il debitore abbia esattamente ed integralmente adempiuto, ovvero segnalando eventuali inadempimenti o omissioni;

disporre la comunicazione della sentenza a tutti i creditori a cura del gestore della crisi;

manda la cancelleria per la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Napoli.

Napoli, 3.1.2025

Il Giudice

Dr.ssa Loredana Ferrara

Vinta in opposizione.

10.1.25

Phil. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo